



Decreto Dirigenziale n. 247 del 26/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SCARICO NELL'ALVEO MALAGENIA DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALL'OPIFICIO DI LAVORAZIONE DI FERRO DENOMINATO MECARP FGL S.R.L. CON SEDE IN VIA A. MONZO 41 DEL COMUNE DI AGROPOLI. RICHIEDENTE: BENINCASA LUIGI, AMM.RE UNICO SOC. MECARP S.R.L. - PRAT. 6911/C.

Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno

PREMESSO:

- che il sig. Benincasa Luigi, in qualità di Amministratore Unico della soc. MECARP s.r.l., con sede nel comune di Agropoli alla Via A. Monzo, 41, Partita IVA 04828920654 (in seguito denominata "ditta"), con istanza del 05.11.2010, ha fatto richiesta di concessione per lo scarico nell'alveo Malagenia delle acque meteoriche provenienti dall'opificio per la lavorazione del ferro con sede in Via A. Monzo 41 del comune di Agropoli;
- che la ditta ha effettuato in data 24.06.11, il versamento di € 140,20 sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80011990639, per gli oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72, a valersi per l'anno 2011;
- che, inoltre, la ditta ha costituito apposito deposito cauzionale di €. 248,00 pari a 2 annualità del canone base, mediante versamento in data 24.06.11 sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli;
- che la ditta ha prodotto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno n. CEW/14405/2011/CSA0063 con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965;

CONSIDERATO:

- che, dalla verifica idraulica redatta dall'ing. Vincenzo Criscuolo, risulta che l'entità massima dello scarico, di mc/s 0,13, è compatibile con il regime idrico del corso d'acqua;
- che l'Autorità di Bacino Sinistra Sele, con nota n. 1595 del 11.05.2011, ha espresso il proprio parere favorevole, prescrivendo di prevedere un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia con successivo smaltimento, nel rispetto dell'ambiente e della qualità delle acque;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904;

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;

Vista la Legge n. 319 del 1976;

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

Visto l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L.R. n. 47 del 25.10.1978;

Vista la Legge n. 183/98;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L.R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G.R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 31/2006;

Vista la L. R. n. 2 del 30.01.2008;

Vista la Delibera di G. R. n. 2119 del 31/12/2008;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 16 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile di Posizione Organizzativa 09 ing. Salvatore Iozzino nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate:

- di rilasciare alla soc. MECARP s.r.l., con sede nel comune di Agropoli alla Via A. Monzo, 41, come sopra generalizzata, la concessione per lo scarico nell'alveo Malagenia delle acque meteoriche provenienti dall'opificio per la lavorazione del ferro con sede in Via A. Monzo 41 del comune di Agropoli, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - la concessione avrà durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto; al termine la ditta dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno un anno prima della scadenza;
 - la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto la ditta è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
 - l'importo del canone, fissato per l'anno 2011 in € 140,20 (comprensivo dell'imposta regionale del 10% di cui all'art. 1 della legge n. 1/72, codice tariffa 1520, versato in data 24.06.11, sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 248,00 (cauzione pari al doppio dell'importo del canone annuo base - codice tariffa 1521), versato in data 24.06.11, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520, intestato a Regione Campania servizio tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
 - le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti del Settore, costituiscono parte integrante del presente decreto;
 - la ditta concessionaria è obbligata alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
 - la ditta concessionaria dovrà adottare ogni accorgimento atto a consentire il regolare deflusso delle acque ovvero ad evitare che le opere possano in alcun modo interferire con esso o innescare erosioni della scarpata o del fondo alveo;
 - la ditta concessionaria sarà l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o da carente manutenzione delle opere;
 - la ditta concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono integralmente trascritti;
 - la concessione viene rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
 - tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
 - nessuna fabbrica, ad eccezione di quelle di scarico autorizzate con il presente provvedimento, potrà essere realizzata a distanza inferiore a m 10,00 dall'alveo;
 - il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dovrà prevedere una vasca di accumulo opportunamente dimensionata ed idonea a consentire la depurazione naturale delle acque dalle sostanze in sospensione (con disoleatura, accumulo e rimozione fanghi, ecc.);
 - la ditta concessionaria dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
 - la ditta concessionaria resta fin d'ora obbligata ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
 - l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi vertenza per eventuali danni,

- comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell' Amministrazione Regionale, sia nel caso che la ditta concessionaria manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà alla stessa;
 - il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
 - la ditta concessionaria dovrà comunicare la data di inizio dei lavori per eventuali controlli in corso d'opera;
 - si intendono nel presente decreto, seppur non riportate, espressamente richiamate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti;
 - qualora, per le opere in progetto fosse prescritto, la ditta concessionaria dovrà produrre al Settore Genio Civile di Salerno, il progetto esecutivo delle opere ai sensi della Legge Regionale n. 9/83 e s. m. e i. prima dell'inizio dei lavori;
 - tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della soc. MECARP s.r.l., con sede nel comune di Agropoli alla Via A. Monzo, 41, Partita IVA 04828920654,
 - di inviare il presente provvedimento:
 - All'A.G.C. LL.PP. OO.PP,
 - Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - Al Settore Regionale Entrate e Spese di Bilancio;
 - Al Comune di Agropoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini fissati dalla legge.

ing. Vincenzo Di Muoio